



FLAVIO FOGAROLO

NUOVO

PEI

**DOMANDE
E RISPOSTE**

La normativa per **genitori**
e **insegnanti**

**Erickson**

Da quando, a gennaio del 2021, il Ministero dell'istruzione ha pubblicato il DI n. 182/2020 sull'adozione del modello nazionale di Piano educativo individualizzato e le Linee guida allegate, innumerevoli sono stati i quesiti e le richieste di chiarimenti rivolti al gruppo Facebook «Normativa inclusione» da parte di insegnanti, genitori, dirigenti, educatori e specialisti.

Nuovo PEI: domande e risposte
raccoglie oltre 200 quesiti,
con l'obiettivo di fare chiarezza a partire
da situazioni concrete e fornendo
risposte fondate sulla normativa,
puntualmente citata.

Il volume affronta tematiche come la corresponsabilità educativa, il ruolo dei genitori e il quadro informativo, le quattro dimensioni, le procedure di certificazione, il Profilo di funzionamento, la progettazione degli interventi curricolari, con una disamina attenta di tutte le sezioni del PEI.

€ 17,50



9 788859 1033707

www.ericsson.it

Indice

<i>Premessa: la scuola degli acronimi</i> (G. Onger)	7
<i>Presentazione</i> (D. Ianes)	15
<i>Introduzione</i>	17

PRIMA PARTE **Funzionamento del GLO e approvazione del PEI**

<i>Capitolo primo</i>	
GLO e corresponsabilità educativa	33
<i>Capitolo secondo</i>	
GLO: i protagonisti	47
<i>Capitolo terzo</i>	
GLO: le procedure e i diritti	65
<i>Capitolo quarto</i>	
Il PEI: quando e per chi è richiesto	83
<i>Capitolo quinto</i>	
Il PEI: firmare o non firmare	95

SECONDA PARTE **Le prime 7 sezioni del PEI**

<i>Capitolo sesto</i>	
Il ruolo dei genitori e il quadro informativo	109
<i>Capitolo settimo</i>	
Il Profilo di funzionamento: che cos'è e che cosa fare se non c'è	115

<i>Capitolo ottavo</i>	
Raccordo con il Progetto individuale	125
<i>Capitolo nono</i>	
Osservazioni e interventi sulle quattro dimensioni	135
<i>Capitolo decimo</i>	
Osservazioni e interventi sul contesto	143
TERZA PARTE La sezione 8 del PEI	
<i>Capitolo undicesimo</i>	
Il percorso curricolare	161
<i>Capitolo dodicesimo</i>	
Valutazione equa e inclusiva	177
<i>Capitolo tredicesimo</i>	
La validità del titolo di studio	195
<i>Capitolo quattordicesimo</i>	
Come assicurare la partecipazione ai PCTO	223
QUARTA PARTE Le ultime sezioni del PEI	
<i>Capitolo quindicesimo</i>	
L'organizzazione del progetto di inclusione	237
<i>Capitolo sedicesimo</i>	
La certificazione delle competenze	257
<i>Capitolo diciassettesimo</i>	
Verifiche e quantificazione delle risorse	263
<i>Capitolo diciottesimo</i>	
Il PEI provvisorio	275
Bibliografia	285

PREMESSA

La scuola degli acronimi

Giancarlo Onger¹

Ho intercettato un file con l'elenco degli acronimi nel campo scolastico. Ne ho contati 109 e allora ho pensato che fosse arrivato il momento di suggerire alle università di istituire un corso di studi con relativo diploma di laurea specialistica: APIS (Acronimia per inclusione scolastica). Ho pensato di proporre un percorso soprattutto laboratoriale teso a sviluppare ulteriori acronimi e/o a razionalizzare quelli impronunciabili come, ad esempio, PTOF e PCTO.²

Ho iniziato con una proposta bizzarra per seminare dubbi e per renderci conto della necessità di sviluppare la conoscenza di cosa sta dietro l'acronimo. Non si tratta di una questione di lana caprina. In ballo, infatti, ci sono la dignità e il rispetto della persona che ha un'identità che la rende unica e irripetibile. Sia essa un alunno/a³ o coloro che lavorano per rendere la scuola aperta a tutti e a ciascuno.

¹ È stato insegnante di sostegno specializzato, referente area disagio presso USP e USR, docente nei corsi di specializzazione. Ha svolto, e svolge, un'intensa attività di formazione.

² Per un approfondimento sul tema degli acronimi usati nella scuola italiana si veda il sito <https://www.jcmaxwell.edu.it/glossario-acronimi-scuola/> (ultimo accesso 9 febbraio 2023).

³ Nel volume è stata lasciata libertà di espressione e di scelta riguardo alle formulazioni di genere. Si specifica, in ogni caso, che le occorrenze «alunno», «studente», «bambino», ecc. sono sempre indirizzate indifferentemente a entrambi i generi.

Una scuola che da tanti anni accoglie tutti perché è bene ricordare l'art. 34 della Costituzione: «La scuola è aperta a tutti». Una frase che non è accompagnata da nessun «anche». L'articolo costituzionale, purtroppo, non è bastato a rendere universale la scuola italiana. E tutti i giorni assistiamo al disimpegno di tanti docenti quando si trovano davanti un alunno che «non è biondo con gli occhi azzurri».

Eppure ci sono alcuni passaggi storici prima del 1975, anno del documento parlamentare noto come «Commissione Falcucci»⁴ che, in qualche modo, hanno contribuito a migliorare la scuola.

Historia docet

Ho scelto di partire con la testimonianza di Denis Diderot (1713-1784). Si tratta del suo *Lettera sui ciechi per quelli che ci vedono*.

A qualcuno di noi venne in mente di chiedere al nostro cieco se non sarebbe stato ben contento di avere occhi. «Se non fosse per la curiosità, disse, mi piacerebbe altrettanto avere due braccia più lunghe».

Quando le rivolgevano la parola, valutava la statura della persona dalla direzione del suono che le giungeva, dall'alto in basso se era alta, o dal basso in alto, se era piccola. [...]

Non le interessava vedere, e un giorno che gliene chiesi il motivo mi rispose: «Perché avrei solo i miei occhi, invece profitto degli occhi di tutti...» (Diderot, 1999, pp. 13-15).

⁴ Per la lettura del testo integrale del documento si veda il sito www.edscuola.it/archivio/didattica/falcucci.html (ultimo accesso 9 febbraio 2023).

Maria Montessori, che non ha bisogno di presentazioni, ha lasciato un patrimonio ancora oggi attuale se si considera questa citazione:

Il fatto che la pedagogia dovesse unirsi alla medicina nella terapia era la conquista pratica del pensiero dei tempi e su tale indirizzo si diffondeva la kinesiologia. Io però, a differenza dei miei colleghi, ebbi l'intuizione che la questione dei deficienti fosse prevalentemente pedagogica, anziché prevalentemente medica (Montessori, 2022, p. 24).

«Per educare un bambino ci vuole un intero villaggio» e oggi?

Dopo il tuffo nella storia ritengo necessario dedicare uno spazio al pensiero di Andrea Canevaro, recentemente scomparso, un amico, un vero e autentico testimone della scuola di tutti e di ciascuno.

Un servizio deve contaminarsi e darsene ragione in quanto la contaminazione è propria dei sistemi complessi che cercano vie di uscita dai problemi. [...]

È lo specialismo una vera e propria malattia endemica. Proponiamo la competenza solidale. Dentro lo specialismo, con il suo approccio normativo, il linguaggio è già dato e la realtà è definita al di fuori delle situazioni. [...]

È importante invece conoscere l'incertezza, l'ambiguità e la complessità della propria professione, sapendo che le risposte ai bisogni nascono dal confronto con le situazioni, e non da un deposito di conoscenze già catalogate (Floris e Oliva, 2012, pp. 6 e 10).

È dentro questo solco che si è sviluppato il lungo cammino verso la presenza di alunni con disabilità e/o con disturbi/diffi-

coltà nella scuola ordinaria. Una scuola che, dalla seconda metà degli anni Settanta, ha cominciato a rendere visibili tutti quei bambini/e e ragazzi/e che erano «reclusi» nelle scuole speciali, negli orfanotrofi o nelle loro case.

Se la Costituzione è l'incipit normativo direi che sul piano scientifico non si possa prescindere dal sistema di classificazione del funzionamento della persona, in sigla ICF (OMS, 2002; 2007), che opera attraverso una serie di categorie raggruppate e ordinate secondo il criterio fornito dal modello bio-psico-sociale.

È il cosiddetto approccio olistico che guarda alla persona nella sua interezza: come è (*bio*), come pensa (*psico*), come si relaziona (*sociale*).

Concludendo possiamo dire che a ogni persona debba essere riconosciuta la propria *singularità* dentro una *complessità* che non può essere ridotta a un acronimo.

Inoltre ogni persona ha diritto a un trattamento equo (*equità*): a ognuno secondo i suoi bisogni.

Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l'originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali.

La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singularità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione (MIUR, 2012, p. 5).

Per finire mi sembra importante prendere in considerazione il concetto di ecosistema propedeutico alla comunità inclusiva e, in particolare, alla scuola inclusiva/assertiva. Per prima cosa definiamo il concetto di sistema con la definizione tratta dall'enciclopedia Treccani.

Nell'ambito scientifico, qualsiasi oggetto di studio che, pur essendo costituito da diversi elementi reciprocamente interconnessi e interagenti tra loro o con l'ambiente esterno, reagisce o evolve come un tutto, con proprie leggi generali.

È necessario inoltre osservare come anche in altre discipline si riscontri l'importanza dell'ecosistema.

Leon Battista Alberti, architetto, umanista del Rinascimento, nel suo *De Pictura* (1435), afferma che la bellezza è armonia tra tutte le parti: se togli o aggiungi un elemento tutto viene compromesso (Alberti, 2011). Daniel Barenboim, grande direttore d'orchestra, osserva che

nel fare musica se un elemento si disconnette dagli altri, automaticamente viene meno l'idea di un tutto. Non appena questo tutto integrato svanisce, il pezzo non può essere considerato musica nel senso più pieno e profondo del termine (Barenboim, 2013, p. 12).

Infine, se facciamo un gioco scomponendo la parola inclusione: «elsinuinco – inclisueno – inclusoine» si può osservare che il numero e la forma delle lettere rimangono uguali. Risultano mutate, invece, la loro reciproca collocazione, la loro giustapposizione, la struttura del loro (stare) insieme. Questo ci fa dire che è proprio il modo di stare insieme nei contesti che condiziona i risultati del processo inclusivo che riguarda tutte le persone.

Il PEI e poi...

Ritengo il PEI un documento che tutti/e gli/le alunni/e dovrebbero avere in quanto *ogni persona è unica e irripetibile*.

La ricerca dell'alunno tipico, a cui ispirarsi nella redazione delle Indicazioni ministeriali, è tramontata proprio perché non ci sono gli alunni fotocopia. A volte la ricerca di cosa non va nel nostro alunno nasconde la conoscenza superficiale dello stesso che ci spinge a trovare un'etichetta per stare tranquilli. È qui che deve entrare in campo la scuola assertiva proponendo le alleanze con lo scopo di elaborare risposte corali, dentro e fuori, agli alunni, ai docenti, alle famiglie. In altre parole i contesti socio-affettivi, educativi-istituzionali devono interconnettersi per garantire una scuola di tutti e di ciascuno. Una scuola, e non solo quella, che deve fare attenzione anche all'uso di un linguaggio adeguato.

La presenza dell'insegnante di sostegno può essere un'occasione per implementare la condotta assertiva dei docenti, nei confronti di tutta la classe attraverso strategie che facilitino il dialogo tra le varie componenti. Senza contare che tale operatività può avere una ricaduta positiva su tutti i docenti nell'insegnamento e su tutti gli alunni nell'apprendimento.

Ogni proposta di riforma della scuola non può aspirare ad alcun possibile successo se non trova una classe magistrale in grado di accettare e interpretare le sfide innovative. Lavorare sulle competenze professionali appare quindi un obiettivo prioritario se non si vogliono perdere importanti opportunità di sviluppo e rinnovamento della scuola (Maviglia, 2022).

Mi accodo a questa interessante riflessione per sottolineare una proposta che ho maturato da molto tempo. Ritengo che sia necessaria una revisione radicale del percorso formativo di tutti i docenti per implementare *la scuola di tutti e di ciascuno*. La presenza di tutti/e gli/le alunni/e nella scuola ordinaria ha bisogno che tutti/e gli/le insegnanti affrontino un percorso formativo che comprenda la specializzazione.

Traendo spunti dagli studi della professoressa Daniela Lucangeli (2020) ritengo indispensabile che tutti i futuri docenti siano messi in grado di conoscere:

- come allearsi con l'alunno e non con l'errore che lo stesso commette;
- come trovare le buone ragioni affinché l'alunno si impegni a studiare;
- come aiutare l'alunno ad apprendere con gioia.

Nello stesso modo è importante rendere edotti tutti i docenti su come affrontare le intelligenze multiple individuate da Howard Gardner (2022):

- linguistica
- musicale
- logico-matematica
- spaziale
- corporeo-cinestetica
- naturalistica
- interpersonale
- intrapersonale.

Una proposta educativa attenta, indirizzata a riconoscere i molteplici profili intellettivi degli studenti e a considerare tutti abili in modo diverso, è per Gardner l'unica destinata ad avere successo e a promuovere effettiva comprensione (Gentili, 2011, p. 22).

Tutto questo non significa abolire l'insegnante di sostegno, ma fornire a tutti/e un percorso formativo che li/le renda in grado di affrontare il vero contesto educativo delle nostre classi. Non solo. Tale percorso formativo sarebbe anche un passo in avanti verso l'assunzione di responsabilità da parte di tutti gli insegnanti e da parte dei dirigenti scolastici nell'implementazione della scuola di tutti e di ciascuno.

PRESENTAZIONE

La «maledizione del realismo», ovvero la generosità burbera di Flavio Fogarolo

Dario Ianes

Uno dei personaggi più riusciti di John Steinbeck, nel libro *Pian della Tortilla*, Pilon, ha una caratteristica: un realismo accentuato, una vista che coglie limiti, difficoltà reali, ma anche risorse inaspettate, possibilità nascoste. Pilon passa attraverso le vicende complicate della vita con quella «maledizione del realismo» che lo rende così prezioso e insostituibile ai suoi compagni di avventura, magari più portati all'entusiasmo e alla visionarietà. Ecco, Flavio Fogarolo mi ricorda Pilon, per certi aspetti. Pilon nelle avventure di un gruppo di amici che ho amato così profondamente nelle prime letture di formazione. Eccolo, Flavio-Pilon, con il suo realismo disincantato e la sua franchezza nei confronti delle varie situazioni ambigue, con la sua schiettezza nel dire sì-sì e no-no, in modo anche tagliente e ruvido, proprio perché l'ambiguità è la parola del demonio. Parlando con Flavio si è sicuri di conoscere la verità del suo pensiero vero, e si è anche ragionevolmente sicuri che talvolta questa verità non ci farà piacere. Ma questo è un problema nostro. Ecco, il Flavio-Pilon scomodo, che avrà scomodato centinaia di genitori, insegnanti, funzionari ministeriali con la sua ruvidezza e sincerità, ma che nello stesso tempo ci accompagna sulla nostra strada incerta con una generosità che non smette di sorprendermi. Come Pilon con il suo ultimo gallone di vino, Flavio non ci pensa su due volte a dividere il suo prezioso

tempo con innumerevoli genitori, insegnanti e dirigenti che gli chiedono davvero di tutto, a tutte le ore, tutti i giorni. E lui, instancabile, a scrivere mail, post, libri, ecc. Per chi si occupa, a qualunque titolo, di inclusione c'è la certezza che in qualunque bivio, crocicchio strano si potrà trovare, dietro qualunque angolo lo raggiungerà Flavio e non lo lascerà da solo. Gracias!

INTRODUZIONE

Due anni di domande e risposte sul GLO e il nuovo PEI

Da quando, a gennaio del 2021, il Ministero dell'istruzione ha pubblicato il DI (Decreto Interministeriale) n. 182/2020 con i nuovi modelli e le Linee guida, sono arrivati su questo tema al gruppo Facebook «Normativa Inclusione» innumerevoli quesiti, dubbi e richieste di chiarimenti e il loro flusso, da allora, non si è praticamente mai arrestato.

Un grande interesse verso questi argomenti era del resto facilmente prevedibile considerando che le novità introdotte andavano ben oltre i famosi modelli di PEI ma investivano, con l'istituzione del Gruppo di lavoro operativo (GLO), tutta la gestione del percorso personalizzato degli alunni con disabilità cambiando profondamente ruoli e responsabilità delle figure coinvolte. Si tratta di novità che derivano in minima parte dal Decreto n. 182/2020 in quanto erano già state tutte sostanzialmente definite nel D.lgs. n. 66/2017, poi modificate nel 2019, che mai però il Ministero dell'istruzione aveva in precedenza inviato alle scuole¹ e che risultava di fatto, nella stragrande maggioranza dei casi, sostanzialmente sconosciuto e quindi, ovviamente, inapplicato.

¹ In realtà faceva riferimento al GLO e al D.lgs. n. 66 la Nota n. 1041 del 15 giugno 2020, a firma del capo dipartimento Marco Bruschi, che, rispondendo a una sollecitazione dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, invitava a convocare i GLO per la verifica finale del PEI.

A gennaio del 2021 per la prima volta il ministero ha spiegato alle scuole italiane cos'è il GLO, da chi è composto, quando e come va convocato, quali sono i suoi compiti rispetto non solo all'approvazione del PEI ma anche alla verifica del processo di inclusione e alle proposte sulle risorse necessarie per realizzare concretamente quanto nel PEI era stato definito.

Non sono novità da poco. Rispetto alle norme precedenti, Legge n. 104 del 1992 e Atto di indirizzo del 1994, si tratta della più importante innovazione del nostro sistema di inclusione scolastica. Da trent'anni a questa parte il legislatore era intervenuto più volte su questioni specifiche come l'assegnazione dei docenti per l'attività di sostegno, l'assistenza di base, la valutazione degli apprendimenti, ecc., ma mai aveva effettuato una revisione globale dell'impianto normativo, come in questo caso.

Sono novità che hanno però una forte connotazione soggettiva in quanto l'applicazione reale della precedente Legge n. 104/92 era estremamente disomogenea nel territorio e, per questo motivo, vengono percepite in molti casi come novità delle disposizioni che erano in vigore anche prima ma che di fatto, per prassi consolidata, venivano regolarmente disattese. Emblematiche sono, ad esempio, le disposizioni sulla partecipazione dei genitori alla definizione del PEI che, come appare da tante testimonianze pervenute al gruppo «Normativa Inclusione», viene vissuta da tanti come una innovazione legata al GLO mentre in realtà era prevista fin dal 1992 dalla Legge n. 104 di allora.

Ma probabilmente l'aspetto percepito in modo maggiormente diverso nei vari territori riguarda il ruolo degli specialisti delle ASL che con il D.lgs. n. 66/2017 passano da protagonisti determinanti² nella definizione e verifica del processo di inclu-

² Secondo la precedente versione dell'art. 12, comma 5, della Legge n. 104/92, modificata nel 2019, alla definizione del PEI «provvedono congiuntamente, con la

sione a semplici partecipanti, non indispensabili, ai lavori del GLO. In alcune zone d'Italia questa innovazione è considerata gravemente dannosa e si fa di tutto per continuare a garantire la partecipazione degli specialisti anche a scapito di quella di tutto il team docenti o Consiglio di classe accettando di tenere l'incontro di mattina come si è sempre fatto e addirittura, in certi casi, nella sede del centro di riabilitazione convenzionato anche se lontano decine di chilometri dalla scuola. In altre situazioni il problema non è assolutamente sentito perché, dicono insegnanti e genitori, gli specialisti dell'ASL non si erano mai visti, o venivano persone che non conoscevano l'alunno e non erano pertanto in grado di dire nulla. Almeno adesso, dicono, con il GLO possono partecipare, pur con varie limitazioni, quelli privati che sono gli unici che seguono l'alunno.

Questi, e altri, punti di vista diversi emergono chiaramente da tante domande poste al gruppo alle quali, anche per questo motivo, non è stato per nulla semplice fornire a tutte risposte adeguate.

Un avvio travagliato

Come è noto l'avvio di questa riforma (insisto: la più rilevante dopo la Legge n. 104/92 di trent'anni fa) non è stato per nulla lineare: dopo una fase iniziale in cui il Ministero dell'istruzione si era impegnato a sostenere le scuole con interventi di formazione e di consulenza (da febbraio a maggio 2021), tutto ha cominciato progressivamente a impantanarsi fino ad arrivare a uno stallo completo proprio quando l'innovazione

collaborazione dei genitori della persona [con disabilità], gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione».

andava effettivamente messa in pratica, ossia all'inizio dell'anno scolastico 2021-2022.

Si attendeva il completamento della formazione alle scuole e la pubblicazione dei modelli di PEI corretti in base alle osservazioni pervenute e invece è arrivata la sentenza del TAR che ha annullato il DI n. 182/2020 e tutti i suoi allegati.

Il Ministero è intervenuto con la Nota n. 2044 del 14 settembre con la quale diceva alle scuole di confermare per l'anno scolastico in corso i modelli in uso precedentemente, rielaborandoli però in modo tale da tenere conto delle censure del TAR ma anche del D.lgs. n. 66/2017, rimasto ovviamente pienamente in vigore. In pratica si guardava bene dall'assumersi la responsabilità di proporre uno strumento che rispondesse a queste esigenze ma chiedeva alle singole scuole di compiere da sole un'operazione di revisione della modulistica in uso per nulla semplice. Si pensi ad esempio alla complessità dell'art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 66 che descrive contenuti e funzioni del PEI articolati in punti, dalla lettera «a» alla lettera «g», e che le scuole, per essere in regola, avrebbero dovuto inserire tutti nei loro modelli esistenti.

Per risolvere il problema sarebbe bastato prendere i modelli allegati al DI n. 182/2020, che di sicuro erano in linea con il D.lgs. n. 66/2017, ed eliminare i pochi punti a rischio di conflitto con la sentenza del TAR ed è quello che abbiamo fatto, assieme al gruppo Ricerca e Sviluppo del Centro Studi Erickson, anche per offrire un'alternativa ai tanti insegnanti che nei mesi precedenti si erano adeguatamente formati e informati sul nuovo modello di PEI ed erano pronti ad applicarlo. L'adattamento si è rivelato molto semplice anche perché dei punti di censura del TAR elencati nella Nota n. 2044,³ due (esonero e composizione

³ La Nota n. 2044 ne citava espressamente quattro ma andava aggiunta anche la possibilità di svolgere attività fuori dell'aula (p. 6 della sentenza): a) composizione e funzioni del GLO; b) possibilità di frequenza con orario ridotto; c) esonero dalle

del GLO) comparivano solo nel decreto ma nei modelli non c'era nulla da modificare, un altro (range nell'assegnazione delle risorse) era presente solo negli allegati C e C1 che bastava quindi escludere, mentre per gli altri due punti (orario ridotto e attività fuori dall'aula) è stato sufficiente eliminare due voci nella sezione 9. In sostanza tutte le sezioni dei modelli di PEI sono rimaste tali e quali a parte una alla quale sono state tolte alcune righe di testo.

Questo modello non ufficiale è stato diffuso, oltre che dal Centro Studi Erickson, anche attraverso il gruppo Facebook «Normativa Inclusione» e adottato da molte scuole per redigere il PEI dell'a.s. 2021-2022. Da un sondaggio online organizzato nel mese di febbraio 2022, a cui hanno risposto circa 2.000 persone, è risultato che il 64% delle scuole coinvolte ha utilizzato il modello ministeriale così corretto e solo il 36% quello dell'anno precedente (Ianes, Cramerotti e Fogarolo, 2022e). Anche se non si può parlare di un vero campione statistico, essendo i partecipanti tutti collegati al Centro Studi Erickson o al gruppo Facebook, il dato è indubbiamente rilevante. A maggio del 2022 è stata poi pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato che annulla quella del TAR ed è tornato quindi pienamente in vigore il DI n. 182/2020, assieme a tutti i suoi modelli di PEI e alle Linee guida.

Era lecito attendersi qualche segnale da parte del ministero che però ha continuato imperterrita nel suo silenzio fino alla fine dell'anno scolastico in corso.

Qualcosa si è mosso verso la metà di settembre del 2022 con la convocazione dell'Osservatorio permanente sull'inclusione scolastica al quale è stata proposta non una semplice correzione dei modelli che, in quanto già autorizzati dal DI

materie per gli studenti con disabilità; d) assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l'assistenza.

n. 182/2020, poteva essere effettuata in pochissimi giorni, bensì la revisione dello stesso Decreto interministeriale che ha comportato, al contrario, un iter di alcuni mesi e per questa ragione nessuna revisione è stata possibile per l'anno scolastico appena iniziato. È opportuno ricordare che il DI n. 182 è entrato in vigore, completo della firma di entrambi i ministri competenti (istruzione ed economia), il 28 dicembre 2020. Già a settembre era stato firmato dal ministro dell'istruzione ma poi ci sono voluti ben quattro mesi per la seconda firma. E allora c'era un governo pienamente in carica, anche se assorbito dall'emergenza Covid, mentre in settembre del 2022 eravamo alla fine della campagna elettorale e i ministri «avevano già la valigia pronta».

Proporre a metà settembre la modifica di un decreto interministeriale che le scuole avrebbero dovuto applicare proprio all'inizio dell'anno scolastico induce a ritenere che il ministero non volesse prendersi la responsabilità di cambiare nulla, come è stato confermato dalla Nota n. 3033 pubblicata il 13 ottobre 2022 con la quale finalmente è stato comunicato alle scuole, dopo «solo» sei mesi dalla sentenza del Consiglio di Stato, cosa avrebbero dovuto fare rispetto al PEI nell'anno scolastico iniziato a settembre 2022 (cioè un mese e mezzo prima).

Come rispondere in modo adeguato ai dubbi di insegnanti e genitori mentre la situazione normativa è così confusa?

In questi due anni, 2021 e 2022, il gruppo Facebook «Normativa Inclusione» ha continuato a ricevere ogni giorno decine di domande e parecchie di esse, inevitabilmente, riguardavano proprio le novità connesse al PEI e alle sue modalità di redazione. Rispondere sempre in modo preciso e sensato, pur in assenza di riferimenti normativi precisi, non è stato per nulla facile.

Il principio generale che si è seguito è stato quello di basarci sempre sulla legislazione primaria, in particolare sul D.lgs. n. 66 del 2017, modificato dal D.lgs. n. 96 del 2019, e il nuovo testo della Legge n. 104. Queste norme ovviamente non sono mai state messe in discussione dalla sentenza del TAR ma il clima generale di incertezza che ne è seguito ha compromesso seriamente, presso molte scuole, anche la credibilità di questi decreti, in particolare rispetto all'istituzione del GLO e alle sue competenze proprio per l'elaborazione e l'approvazione del PEI. Ricordiamo infatti che tutte le disposizioni relative al GLO sono state comunicate alle scuole per la prima volta proprio dal DI n. 182/2020 e in tanti, dirigenti e insegnanti, hanno creduto, o hanno ritenuto di poter credere, che la sentenza del TAR avesse bloccato tutto e si fosse autorizzati a fare tutto come prima.

Il DI n. 182/2020 è un decreto attuativo di una legge primaria e, come tale, precisa vari aspetti organizzativi ma i principi che ne erano alla base erano in ogni caso ben definiti.

Qualche esempio: il decreto dice espressamente che gli incontri del GLO non possono essere convocati in orario di lezione (art. 4, comma 5) ma questa è una conseguenza ovvia del nuovo art. 15, comma 11, della Legge n. 104/92 che dice che il GLO è composto da tutti i docenti della classe che hanno quindi il diritto di partecipare e non possono essere presenti contemporaneamente sia in aula con gli alunni sia al GLO. E il principio rimaneva quindi valido anche dopo che il TAR aveva annullato il DI n. 182/2020.

A parte insegnanti e genitori, lo stesso art. 15, comma 11, della nuova Legge n. 104/92 definisce solo in modo generico chi sono i partecipanti al GLO usando l'espressione, volutamente indefinita, «figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità». Poiché il GLO è istituito presso

la scuola che deve aver chiaro chi sono le persone che vanno convocate, è evidente che è compito del dirigente scolastico, caso per caso, individuarne i membri. Il DI n. 182/2020 dice che deve farlo all'inizio dell'anno con proprio decreto (art. 3, comma 8) ma anche questo nella sostanza era già definito.

Ci sono però aspetti che, pur essendo impliciti nella norma primaria, si scontrano con consolidate consuetudini e i richiami espliciti del DI n. 182/2020 appaiono in questi casi quanto mai necessari.

Una questione che emerge molto spesso dalle domande al gruppo Facebook riguarda i diritti dei vari componenti del GLO, in particolare dei genitori. Con la nuova enunciazione dell'art. 15, comma 10, della Legge n. 104/92 il contributo dei genitori nella redazione del PEI passa da «collaborazione» a «partecipazione». A livello formale non è una differenza da poco perché se la collaborazione prevedeva un ruolo secondario rispetto ai protagonisti principali, con la partecipazione diventa di fatto una vera rivoluzione se il confronto si fa con le reali modalità di applicazione della norma. Considerando che in moltissime situazioni la collaborazione si riduceva, nel migliore dei casi, alla «condivisione» (ossia spiegazione e informazione) di un documento predisposto senza nessun loro coinvolgimento, ma troppo spesso la famiglia era totalmente esclusa e non riusciva neppure a sapere cosa ci fosse scritto nel PEI se non presentando una formale richiesta di accesso agli atti alla segreteria della scuola. La nuova norma invece dichiara che la famiglia partecipa a pieno titolo a un gruppo di lavoro che deve elaborare e approvare il PEI, e il DI n. 182/2020 ha il merito di esplicitare delle procedure che dalla nuova enunciazione della Legge n. 104/92 possono essere solo dedotte:

- anche i genitori sono membri a tutti gli effetti del GLO, non solo spettatori. Il DI n. 182/2020 usa sempre, o quasi,

- il termine «membri» per indicare sia gli insegnanti sia gli altri partecipanti;⁴
- in quanto membri hanno anche loro il compito, assieme agli altri, di elaborare e approvare il PEI;
 - per poter approvare il PEI devono ovviamente avere la possibilità di consultarne il testo anche in fase di elaborazione e discussione.⁵

Ci sono però nel DI n. 182/2020 delle interpretazioni della normativa primaria che appaiono quanto meno discutibili. Mi riferisco alle restrizioni, o rigidità, sulla partecipazione al GLO degli specialisti privati che possono essere non più di uno (art. 3, comma 6), possono avere un ruolo consultivo e non decisionale (stesso comma), devono dichiarare di non essere retribuiti dalla famiglia (Linee guida, p. 9). Personalmente ritengo siano disposizioni che potevano avere un senso se, come previsto nella prima versione del decreto corretta dopo l'intervento del Consiglio superiore della pubblica istruzione, il GLO fosse stato considerato a tutti gli effetti un «organo collegiale» con procedure formali di votazione ben definite; sarebbe impensabile, ad esempio, che a un Consiglio di istituto un membro arrivasse accompagnato da una persona di sua fiducia e potessero votare entrambi. Ma una volta chiarito che il GLO, come del resto dice la Legge n. 104/92, è un «gruppo di lavoro» e che, come tale, riunisce persone con professionalità e competenza diverse allo scopo di individuare le strategie più efficaci per affrontare un problema (in questo caso l'inclusione scolastica migliore possibile per uno specifico alunno) non ha senso rifiutare il contributo di persone che possono effettivamente essere di aiuto. Rispetto a questo punto nelle risposte ai tanti quesiti

⁴ Su questo punto si veda la domanda 15 del secondo capitolo.

⁵ I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali (DI n. 182, art. 4, comma 9).

pervenuti su questo tema, di cui solo alcuni qui pubblicati, si suggerisce intanto di sfruttare la possibilità offerta dall'art. 3, comma 7, del DI n. 182/2020 di invitare ai singoli incontri anche altre persone, senza nomina formale come membri del GLO, se lo si ritiene utile al suo funzionamento. A parte ovvie questioni di opportunità, l'unico reale limite alla possibilità di ospitare all'incontro degli estranei, non vincolati dalla riservatezza professionale, è la tutela della privacy per questa ragione è indispensabile per la scuola acquisire il consenso dei genitori. Sono state oggetto di domande specifiche, tra le altre, la partecipazione di amici o parenti a sostegno dei genitori, quella di mediatori culturali per genitori con difficoltà di comprensione della lingua italiana, di un interprete LIS per un insegnante non udente, di un tirocinante dei corsi di sostegno. Tutte situazioni che si possono affrontare con flessibilità e responsabilità, considerando l'effettiva utilità di questa partecipazione e prevenendo eventuali contestazioni rispetto alla privacy.

Moltissimi quesiti riguardano il tema della valutazione, connesso alla sezione 8 del PEI ma non solo. Sono talmente tanti che si è scelto di dividerli in tre capitoli: l'11 relativo al percorso curricolare in generale, il 12 in riferimento ai principi di una valutazione equa e inclusiva e il 13, specifico per la secondaria di secondo grado, in quanto affronta la tematica della validità del titolo di studio. Anche in questo caso ha aiutato a superare le criticità legate alla sospensione dei modelli di PEI da parte del TAR la normativa primaria che rimane pienamente in vigore e sulla quale si basa il DI n. 182/2020: oltre al D.lgs. n. 66/17, in cui si dichiara che nel PEI vanno esplicitate le modalità di verifica assieme ai criteri di valutazione e alla valutazione in relazione alla programmazione individualizzata (art. 7, comma 2/d), vi è pure il D.lgs. n. 62/17 sulla valutazione del primo ciclo in cui si afferma che, per gli alunni con disabilità, apprendimenti

e comportamento devono essere valutati in base agli obiettivi indicati nel loro PEI (art. 11, comma 1). Per il secondo ciclo è sempre in vigore il DPR n. 122/09 che fornisce sostanzialmente le stesse indicazioni (art. 9, comma 1).

Le disposizioni sulla validità del percorso di studi alla secondaria di secondo grado, inserite nelle Linee guida, presentano purtroppo dei pesanti dubbi interpretativi rispetto alle modalità di passaggio dal percorso differenziato a quello ordinario a causa di posizioni contraddittorie, come spiegato nella risposta alla domanda 14 del tredicesimo capitolo. Su questo tema la legislazione primaria aiuta poco visto che il DPR n. 122/09 non ne parla e il D.lgs. n. 62/17 si occupa, per il secondo ciclo, solo degli esami di Stato.

Altro punto critico su cui è impossibile per adesso fornire risposte attendibili riguarda la proposta delle risorse di sostegno e assistenza che, in base all'art. 15, comma 10, della Legge n. 104/92, modificato nel 2019, è indubbiamente una delle competenze del GLO tuttavia le modalità operative e i margini di autonomia, in particolare nel riferimento al Profilo di funzionamento, non sono per nulla chiari.

Ingrediente fondamentale di ogni risposta è in ogni caso l'attenzione ai principi dell'inclusione, e quindi alle finalità, pedagogiche e educative, a cui deve mirare uno strumento educativo come il PEI, sulla base di una autentica corresponsabilità educativa.

Il gruppo «Normativa Inclusione»: qualche numero e un po' di storia

Il gruppo Facebook «Normativa Inclusione» è un servizio di consulenza a domande e risposte, totalmente autonomo e gratuito, aperto nel novembre del 2014 da Flavio Fogarolo e Giancarlo Onger per aiutare le famiglie e gli insegnanti a districarsi nel complesso ambito della normativa che regola l'inclusione scolastica nel nostro paese.

Nel mese di gennaio 2023 ha superato gli 83.000 iscritti e registra circa 25.000 accessi al giorno.

Fin dall'inizio «Normativa Inclusione» è stato classificato come «gruppo privato» per tutelare la privacy dei partecipanti ed evitare che i post e i commenti fossero condivisi fuori dal gruppo o indicizzati nei motori di ricerca. Considerando l'elevato numero di iscritti non si può ovviamente parlare di vera riservatezza ma in questo modo si evita almeno che i testi vengano immessi in modo indiscriminato nel web.

Nel 2020 Facebook ha introdotto una nuova tipologia di gruppi, chiamata «per genitori», nei quali è possibile inviare post rimanendo anonimi e si è scelto subito di applicare questa classificazione al gruppo per offrire agli iscritti questa possibilità. L'etichetta «per genitori» è puramente formale e il gruppo continua ad essere aperto a tutti coloro che sono interessati alle tematiche dell'inclusione scolastica, siano essi genitori, insegnanti o altro. Questa opzione ha riscosso grande successo e oggi le domande pervenute in anonimo sono circa il doppio di quelle con il nome dell'autore. I mittenti sono comunque visibili agli amministratori e possiamo assicurare che, anche se anonimi, sono tutti messaggi autentici.

Mediamente si risponde da 10 a 20 domande al giorno, festivi compresi, ma i quesiti che pervengono sono molti di più, anche tre volte tanto in certi momenti, e purtroppo non tutti possono avere risposta.

Molte domande si ripetono ma Facebook non fornisce purtroppo strumenti efficaci di ricerca e selezione, tanto più per un gruppo come il nostro che, dopo otto anni di attività e

una produzione di centinaia di post al mese, ha un archivio ormai enorme ma di difficile consultazione.

Per ovviare al problema abbiamo cominciato a creare delle raccolte di FAQ a tema che si sono progressivamente arricchite fino ad arrivare, nei primi mesi del 2022, al sito web www.normativainclusione.it, realizzato grazie al supporto tecnico ed economico dell'associazione «Lettura Agevolata» — www.letturagevolata.it (ultimo accesso 9 febbraio 2023) —, che raccoglie circa 500 domande sull'inclusione scolastica e un archivio delle norme, entrambi strutturati e con varie modalità di ricerca e selezione.

Nel 2018 abbiamo pubblicato, con il Centro Studi Erickson, un primo volume tratto da questo gruppo Facebook *Inclusione scolastica: domande e risposte* (Fogarolo e Onger, 2018). Era stato emanato l'anno prima il D.lgs. n. 66/17 ma già si sapeva che sarebbe stato modificato anche se, ovviamente, non «in che modo». Quella prima raccolta di domande-risposte riguardava aspetti della normativa stabili e consolidati, su cui non interveniva il D.lgs. n. 66/17, e pertanto non affrontava tematiche come, ad esempio, le procedure di certificazione, il Profilo di funzionamento e altro. Questa nuova raccolta ragionata di domande-risposte, dedicata a PEI e GLO, integra pertanto quella del 2018.

Il gruppo è gestito da un team operativo composto da: Flavio Fogarolo, Giancarlo Onger, Filippo Barbera, Ilaria Cervellin, Valentina Felici, Anna Maria Giarolo, Maria Giovanna Maragno.